

STATUTO ASSOCIAZIONE “IN PRIMA PERSONA”

Uomini contro la violenza sulle donne - Pordenone

Art 1. E' costituita l'Associazione denominata “In Prima Persona” Uomini contro la violenza sulle donne – Pordenone, con sede in Pordenone, via Vallenoncello 14, 33170.

Art 2. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art 3. Scopi dell'Associazione sono:

- Promuovere iniziative atte a sensibilizzare gli uomini contro la violenza sulle donne
- Stimolare l'assunzione di responsabilità pubbliche e private sui temi dell'associazione
- Determinare e facilitare una svolta nei comportamenti concreti di ciascuno
- Sostenere le finalità di associazioni aventi fini analoghi

Art 4 DURATA. L'associazione è costituita a tempo indeterminato. La stessa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art 5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere

Art 5. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni che dichiarino di condividere e perseguire gli scopi dell'Associazione, accettando integralmente il presente Statuto.

Sono previste 2 categorie di Soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione.

Soci aderenti: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo.

Entrambe le categorie di soci sono tenute al pagamento della quota di iscrizione annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione alla Associazione è subordinata alla controfirma e riconoscimento ufficiale dello Statuto nonché al pagamento della quota di iscrizione annuale previa verifica e gradimento del Consiglio Direttivo che provvede alla verifica di ammissione dei nuovi soci, alla loro conferma e all'aggiornamento.

I Soci hanno diritto di elettorato attivo o passivo nell'elezione delle cariche sociali.

Il Socio che intenda recedere dall'associazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo. In questo caso decade dalla data di ricevimento della richiesta.

Art 6. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei Soci e può deliberare a maggioranza dei soci presenti e votanti. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e può deliberare a maggioranza dei soci presenti e votanti.

La data della eventuale seconda convocazione deve essere indicata nella convocazione della prima. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto sociale occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Soci, all'inizio delle sue riunioni, nomina un segretario che ne verifica la validità di costituzione, ne coordina i lavori e ne redige i verbali.

Art 7. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri e dura in carica 2 anni. Il mandato di consigliere è rinnovabile. La prima elezione del Consiglio Direttivo sarà indetta dai Soci Fondatori entro un mese dalla costituzione della Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci riuniti per la votazione. Il Consiglio Direttivo uscente controlla la regolarità di tutto il procedimento e nomina i nuovi consiglieri eletti (per la prima elezione questi adempimenti saranno svolti dai Soci fondatori). Il Consiglio Direttivo decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria nonché per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che ciò sia necessario, su convocazione del Presidente, anche a richiesta di un terzo dei membri del consiglio stesso. Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Alla fine delle riunioni il Consiglio legge ed approva la verbalizzazione delle proprie deliberazioni.

Art 8. Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza assoluta dei componenti, il Tesoriere. Il Tesoriere dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, incassa le quote associative e le erogazioni liberali, tiene i rapporti con le banche, svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Predisporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci il rendiconto economico e finanziario e la relazione sull'attività svolta. Egli è responsabile della tenuta dei beni dell'Associazione, nonché della corretta tenuta della documentazione contabile.

Art 9. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Tesoriere che durano in carica 2 anni. Il mandato non è rinnovabile. Al Presidente sono conferite la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria nonché di fronte a terzi. Egli convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Art. 10 Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte esclusivamente a titolo volontario ed a carattere di gratuità. L'Associazione può, tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art 11. In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altri enti o associazioni con finalità analoghe.

Art. 12. L'associazione ha durata infinita. L'Assemblea dei Soci può deliberare il suo scioglimento con il voto favorevole dei tre quarti degli associati (art 21 CC)

Art 13. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia.